

Dal 2015 scatta la piena operatività del sistema di tracciamento telematico dei rifiuti

# Sistri, da gennaio nuovo avvio ma con le vecchie procedure

Pagine a cura

di **VINCENZO DRAGANI**

La perdurante assenza dei previsti decreti ministeriali di semplificazione del Sistri sembra preludere a una partenza della piena operatività del sistema, prevista per il 1° gennaio 2015, con l'obbligo di utilizzo dell'attuale dotazione hardware e software stabilita per legge, ossia: «dispositivi Usb» e «black box»; schede elettroniche del sistema centrale per comunicare i dati sulla gestione dei beni a fine vita. Spirata inutilmente la data del 24 agosto 2014, entro la quale, in base all'articolo 14 del dl 91/2014, il Minambiente avrebbe dovuto con propri regolamenti sancire «l'applicazione dell'interoperabilità» (ossia dell'interazione tra il citato sistema informatico ed eventuali software terzi) e «la sostituzione dei dispositivi token usb» il passaggio cruciale dal vecchio al nuovo regime di tracciamento dei rifiuti (che prevede l'abbandono del periodo transitorio e lo scattare, per la prima volta, delle relative sanzioni per le violazioni Sistri) avverrà sui binari del meccanismo originariamente disegnato dal dlgs 152/2006 e dm 52/2011. Meccanismo che impone ai soggetti aderenti

(per obbligo di legge o mera volontà) al Sistri di inoltrare al sistema un flusso dati tramite i citati dispositivi informatici parallelamente al compimento delle diverse attività che interessano i rifiuti (produzione, movimentazione, conferimento a impianto di trattamento, intermediazione e commercio) ma che al contempo offre loro la scelta (non indifferente dal punto di vista dell'organizzazione aziendale) tra diverse procedure da utilizzare.

**Il sistema Sistri.** Strumenti previsti dal Sistri per assicurare il tracciamento sono: le schede informatiche Sistri presenti sul relativo portale (nelle quali devono essere dichiarati i dati quali/quantitativi e temporali relativi alle attività poste in essere); i citati dispositivi informatici descritti, ossia la «chiavetta Usb» per accedere, compilare, firmare elettronicamente le schede e la «black box» per tracciare (unitamente alla relativa «Usb» di identificazione) il trasporto dei rifiuti. Le regole per il corretto utilizzo degli strumenti software e hardware citati sono quelle dettate, in attuazione del dlgs 152/2006, dal dm 52/2011 (c.d. «Testo unico Sistri») e, su richiamo di quest'ultimo, dalle istruzioni pubblicate dal Minambiente sul portale internet

www.sistri.it.

**Le schede Sistri.** Il software prevede la tenuta di due schede: «Area Registro Cronologico» (che sostituisce per i soggetti iscritti, lo storico «registro di carico e scarico») ed «Area Movimentazione Rifiuto» (che sostituisce il «formulario di trasporto»). Ai fini della corretta tenuta di tali schede ogni operatore deve, per quanto di sua competenza, (e secondo la tempistica stabilita dalla disciplina di riferimento): accedere al sistema autenticandosi tramite «token usb» collegato a personal computer; effettuare la compilazione online dei previsti campi; firmare elettronicamente le registrazioni tramite l'utilizzo degli stessi «dispositivi Usb»; accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda «Area Movimentazione Rifiuto».

**Il tracciamento del trasporto.** Oltre alla tenuta della citata scheda di movimentazione, la disciplina Sistri impone anche l'attivazione sul veicolo di trasporto della citata «black box» a inizio viaggio per tracciarne tramite satellite il percorso effettuato e la sincronizzazione dati con il Sistri a fine operazione.

**Le procedure Sistri.** Dal punto di vista operativo il Si-

stri prevede diverse procedure utilizzabili: due ordinarie («Procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi» e «Procedura con utilizzo contestuale dei dispositivi») e sei particolari (trasporto intermodale; trasporto transfrontaliero; microraccolta; respingimento del rifiuto; movimentazione fanghi destinati a spandimento in agricoltura; movimentazione rifiuti in caso di indisponibilità del sistema). La differenza tra le due procedure ordinarie risiede nella tempistica da rispettare, poiché quella con «utilizzo non contestuale» (si vedano le tabelle) non obbliga il conducente del mezzo di trasporto a inserire il relativo dispositivo Usb nella black box del veicolo a ogni carico e scarico di rifiuti, ma solo a inizio viaggio e fine giornata di movimentazione. Comune a entrambe è invece il flusso dati da comunicare al Sistri che deve abbracciare la produzione del rifiuto, la sua consegna al trasportatore, la presa fisica da parte del conducente del veicolo da quest'ultimo delegato, la consegna all'impianto di destinazione, le eventuali attività di intermediazione e commercializzazione intervenute. Il tutto attraverso la regolare registrazione temporale (termini più stringenti sono

previsti per alcune tipologie, come i residui sanitari) sia dei carichi/scarichi di rifiuti che della loro movimentazione.

**Soggetti obbligati al Sistri.** Il Sistri è attualmente obbligatorio per: enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (a eccezione, a condizione che non stocchino i propri rifiuti, delle aziende agricole conferenti rifiuti a propri sistema di raccolta e le piccole strutture individuate dal citato decreto ministeriale 2014); enti/imprese di raccolta/trasporto a titolo professionale, di trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; nuovi produttori di rifiuti pericolosi; operatori del trasporto intermodale affidatari di rifiuti speciali pericolosi; Comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della regione Campania. I soggetti obbligati ad aderire al Sistri, devono iscriversi al sistema: prima di dare avvio alle attività o comunque al verificarsi dei presupposti per i quali la disciplina ne dispone l'obbligo (dm 52/2011, articolo 6); in caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi, entro tre giorni lavorativi dall'accertamento di tale loro caratteristica (articolo 188-ter, comma 10, dlgs 152/2006).

## Il flusso dati in procedura ordinaria con uso non contestuale dei dispositivi

FLUSSO OPERATIVO	Produzione rifiuto →	Trasporto rifiuto →	Consegna ad impianto di destinazione
Soggetti	Adempimenti informativi		
Produttore di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo produzione rifiuti (entro 10 gg lavorativi e comunque prima di movimentarli):</li> <li>- compila e firma elettronicamente <b>scheda «Area Registro cronologico»</b> (carico)</li> <li>• Prima della movimentazione (almeno 4 ore in caso di «pericolosi»):</li> <li>- compila e firma <b>scheda «Area movimentazione»</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla consegna rifiuti per trasporto:</li> <li>- <b>stampa (*)</b> copie cartacee scheda «Area movimentazione»;</li> <li>- vi annota data/ora consegna, firma fisicamente con conducente veicolo trasporto, ne conserva una.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo consegna (entro 10gg lavorativi):</li> <li>- <b>associa</b> scheda «Area movimentazione» aggiornata dall'impianto a scheda «Registro cronologico» e firma elettronicamente (scarico).</li> <li>• Deve ricevere dal Sistri comunicazione di accettazione dei rifiuti entro 30 gg dalla consegna al trasportatore. In caso contrario, darne immediata comunicazione a Sistri e Provincia.</li> </ul>
Trasportatore di rifiuti		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prima del trasporto:</li> <li>- (almeno 2 ore, in caso di «pericolosi») compila e firma <b>scheda «Area movimentazione»</b> aperta da produttore;</li> <li>- stampa (*) due <b>copie cartacee</b> scheda «Area movimentazione» e le consegna a conducente mezzo trasporto;</li> <li>- inserisce <b>dispositivo Usb veicolo in Pc</b> connesso al Sistri e sincronizza dati.</li> <li>• Dopo presa rifiuti da proprio conducente veicolo (entro 10 giorni):</li> <li>- firma registrazioni generate da Sistri in <b>scheda «Registro cronologico»</b> (carico)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo consegna a gestore impianto:</li> <li>- <b>aggiorna</b> scheda «Area movimentazione» con informazioni della copia cartacea che ha accompagnato trasporto e completata da impianto;</li> <li>- (entro 10 giorni) firma registrazioni generate da Sistri in <b>scheda «Registro cronologico»</b> (scarico)</li> </ul>